

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAZIENZA, NENCIONI e PEPE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1972

Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari e concorsuali

ONOREVOLI SENATORI. — La Costituzione tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (articolo 35), riconosce il diritto al lavoro di tutti i cittadini (articolo 4) ed afferma solennemente che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro (articolo 1).

Da queste premesse programmatiche, chiare ed inequivocabili, sarebbe stato logico far discendere un sistema giuridico che avesse dato al lavoro, di fronte ad altre attività, una tutela preminente, reclamata dalla natura stessa delle prestazioni (diritto al lavoro = diritto alla vita). Invece si sono susseguiti provvedimenti legislativi settoriali e disorganici, e gradatamente si è smarrito il senso della realtà di una società in continua trasformazione. La profonda evoluzione delle strutture sociali, spesso disestata dalla minaccia di scriteriate riforme ed il crudo accentuarsi di situazioni di vero e proprio dissesto economico, hanno messo

in luce l'assenza di una tutela effettiva del lavoro. Difendere il lavoro avrebbe dovuto significare innanzitutto difendere il compenso che il lavoratore ritrae dalla sua attività ed al quale giustamente aspira per il sostentamento della propria famiglia, ma la conoscenza di quanto quotidianamente si verifica nelle procedure esecutive concorsuali dimostra che nella legislazione attuale non esiste questa pur auspicata tutela delle retribuzioni. Le retribuzioni e le indennità derivanti da rapporti di lavoro subordinato, i compensi e le mercedi derivanti da rapporti di lavoro autonomo, sono assistite dal privilegio generale di cui all'articolo 2751 del codice civile, ma nella graduazione dei privilegi generali e speciali a norma dell'articolo 2778 del codice civile, occorre arrivare, fino a pochi anni fa, al 14° posto nella scala delle preferenze per vedere collocati i crediti di lavoro; in questa maniera le retribuzioni venivano a trovarsi vanificate, nella realtà, al

confronto con altre ragioni creditorie assistite da privilegio di grado anteriore. Un parziale rimedio si è creduto di apportare mediante la legge n. 153 del 30 aprile 1969 che ha assegnato il privilegio generale sui mobili alle retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato ed a tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro (innovando la vecchia norma del n. 4 dell'articolo 2751 del codice civile che riconosceva il privilegio di prestatori di lavoro subordinato soltanto alle retribuzioni dovute per gli ultimi sei mesi, — con tutte le difficoltà giurisprudenziali connesse alla individuazione pratica degli ultimi sei mesi del rapporto —), ha collocato i crediti suddetti al primo posto dell'ordine di prelazione di cui all'articolo 2778 del codice civile, insieme ai crediti per contributi dovuti a istituti, enti, o fondi speciali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ed ha previsto infine una collocazione sussidiaria sugli immobili nel caso di infruttuosa esecuzione mobiliare. Il confronto fra i contributi dovuti agli enti previdenziali ed i crediti di lavoro si risolve però, nella pratica quotidiana, per ragioni di rapporto quantitativo, sempre a vantaggio dei primi, con la conseguenza abnorme di per-

venire alla possibilità di tutelare le prospettive dei lavoratori subordinati nei tempi lunghi (per quanto si riferisce alla invalidità e vecchiaia), ma di privarli di tutela adeguata nei tempi brevi, proprio in quelli nei quali più inscindibile diventa il legame fra lavoro e vita. La legge suddetta ha inoltre introdotto o approfondito una discriminazione a svantaggio dei lavoratori autonomi, che come quelli subordinati derivano dal lavoro la loro vita e che però sono sforniti di qualsiasi tutela. Le statistiche insegnano che, dall'attuazione della legge n. 153 del 1969 in poi, i crediti professionali in sede di riparto fallimentare sono stati sempre sacrificati a vantaggio di tutta un'altra serie di crediti, per i quali non è previsto nella Costituzione alcun impegno — solenne o meno — di difesa.

Si rende opportuna una modifica della legislazione attuale ed una diversa graduazione dei privilegi, sì da concedere concretamente al lavoro la tutela voluta dalla Costituzione, collocando le retribuzioni ed i compensi, e le indennità di lavoro al primo posto nella scala dei privilegi, subito dopo le spese di giustizia.

A tal fine si presenta il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Tutti i crediti di lavoro, subordinato ed autonomo, sono assistiti da privilegio generale sui mobili e si collocano al primo posto nell'ordine di prelazione di cui all'articolo 2778 del codice civile, dopo le spese di giustizia e prima di ogni altro credito.

Ai suddetti crediti si applica altresì la norma dell'articolo 2776 del codice civile.

Art. 2.

Le norme di cui all'articolo 1 si osservano in tutte le procedure pendenti, anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè non sia intervenuto riparto definitivo, e senza pregiudizio per i riparti parziali già avvenuti.

Art. 3.

È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.